

XXXII. — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1966

Articolo 2 - Punto 31 (Dibattimento - Lettura atti - Limiti) - Coordinamento - Modifica - Approvazione.

Punto 21-*bis* (Coercizione personale - Gradualità - Impugnazione) - Coordinamento - Modifica - Non approvazione.

Punto 28 (Istruttoria - Durata - Proroga) - Coordinamento - Modifica - Approvazione.

Articolo 4 (Autorizzazione spesa) - Esame - Approvazione.

Articolo 5 (Imputazione spesa) - Esame - Approvazione.

PRESIDENTE . . . . .	1059, 1060, 1063, 1065, 1066, 1067 1069, 1073, 1076, 1080, 1081, 1086 1087, 1092
ACCREMAN . . . . .	1066, 1074, 1078
BREGANZE . . . . .	1090
FORTUNA, <i>Relatore</i> . . . . .	1089
GALDO . . . . .	1071, 1072, 1076, 1091, 1092
GUIDI . . . . .	1066, 1069, 1089, 1092
LUCIFREDI . . . . .	1061, 1062
MANNIRONI . . . . .	1065, 1067, 1081
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	1060 1061, 1064, 1072, 1073, 1074, 1081
PENNACCHINI . . . . .	1086, 1087
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	1087, 1088, 1091
RICCIO . . . . .	1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066 1067, 1069, 1071, 1073
VALIANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1059, 1061, 1062, 1063, 1065 1066, 1071, 1072, 1077, 1078 1080, 1087

PAGINA BIANCA

*La seduta comincia alle 10,30.*

PRESIDENTE. Procediamo all'esame dell'emendamento Pennacchini accantonato nella seduta del 14 settembre. Nella seduta di ieri sera, abbiamo iniziato l'esame di questo argomento ed il relatore Valiante ha fatto rilevare che non sarebbe opportuno inserire nel testo della legge delega questo emendamento Pennacchini, che recita:

*Dopo il punto 37) aggiungere il seguente:*

« Attribuzione al pubblico ministero di compiti e prerogative in funzione della posizione riconosciutagli dall'ordinamento giudiziario vigente all'epoca di emanazione delle norme delegate ».

VALIANTE, *Relatore*. L'emendamento Pennacchini, sostanzialmente, non detta alcun principio poiché prevede, solamente, di accettare quella che sarà la disciplina dell'istituto del pubblico ministero al momento in cui il nuovo codice verrà promulgato. Questo principio mi sembra tanto evidente che non vedo la necessità di inserirlo nel testo del disegno di delega.

Per quanto riguarda il merito del problema del pubblico ministero, osservo che la sede più opportuna per discuterne sarà quella della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Con i principî già approvati abbiamo, indubbiamente, dato una nuova qualificazione alle funzioni del pubblico ministero, soprattutto quando abbiamo stabilito che il pubblico ministero è una delle parti del processo. Le discussioni dottrinarie che si avranno sul tema di questa nuova qualificazione delle funzioni della pubblica accusa saranno indubbiamente molto utili all'atto dell'inquadramento definitivo della figura del pubblico ministero.

A mio avviso, non possiamo inserire nel testo della legge di delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale altre specificazioni in relazione alla figura del pubblico ministero in quanto, pur ammettendo che una discussione sulle diverse soluzioni da dare a questo

problema sarebbe indubbiamente interessante, non servirebbe come indicazione concreta per il legislatore delegato.

Per queste considerazioni il problema, a mio avviso, va affrontato in sede di esame del nuovo ordinamento giudiziario e, eventualmente, anche prima, con un provvedimento specifico qualora il Governo tardasse la presentazione alle Camere del nuovo disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono perfettamente d'accordo con il relatore. L'emendamento Pennacchini, così come è, tende ad agganciare la riforma della funzione che il pubblico ministero esercita nel processo penale alla configurazione istituzionale che di quest'organo dà l'ordinamento giudiziario.

Questa affermazione significa o che resta integro l'attuale ordinamento giudiziario e, quindi, ne saremo vincolati in sede di attuazione del processo penale — ma, evidentemente non si tende a questo, poiché è stato fatto anzi il discorso opposto — oppure significa che, prima di articolare il nuovo processo penale, bisognerebbe attuare la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Noi, invece, abbiamo fatta la scelta in senso opposto; infatti, come rappresentante del Governo, ho avuto modo di chiarire che la nostra intenzione è quella di definire nel processo quale sia la funzione che concretamente esercita il pubblico ministero per ricavarne, eventualmente in sede di ordinamento giudiziario, le conseguenze.

Il problema però esiste, ed è importante ed interessante ma, indubbiamente, va affrontato in altra sede. È comunque utile che in questa sede siano state poste alcune premesse e sia stata configurata una certa funzione del pubblico ministero da cui trarre le opportune conseguenze. Tuttavia, a nome del Governo, non posso accogliere l'emendamento Pennacchini.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Pennacchini, che è del seguente tenore:

*Dopo il punto 37) aggiungere il seguente:*

« Attribuzione al pubblico ministero di compiti e prerogative in funzione della posizione riconosciutagli dall'ordinamento giudiziario vigente all'epoca di emanazione delle norme delegate ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Desidero, ora, richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di apportare alcune modifiche di carattere formale ad alcuni punti dell'articolo 2, già esaminati.

Abbiamo approvato il punto 23) nella seguente formulazione:

« Facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato ».

Richiamo l'attenzione dei colleghi sulle parole: « intervenire » e « assistere ». Ora leggo il punto 31), che dispone:

« Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie dell'assistenza dei difensori e per gli atti contenenti dichiarazioni solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti ».

In quest'ultimo punto, troviamo soltanto la parola: « assistenza ». Non vorrei che avendo al punto 31) stabilita la limitazione della lettura degli atti soltanto ai casi in cui questi atti siano stati assunti con « l'assistenza » dei difensori, sorgesse il dubbio sulla possibilità di dare o di non dare lettura di atti per i quali il difensore abbia solo il potere di « intervenire ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Abbiamo già discusso del problema. Ci sembrava che tutti gli atti in cui è previsto l'intervento del difensore fossero da considerarsi atti irripetibili.

VALIANTE, *Relatore*. Si vuole che gli atti irripetibili siano compiuti con la presenza del difensore proprio perché, presumibilmente, verranno letti in dibattimento.

Il termine « assistenza », a mio avviso, è comprensivo anche del concetto di « intervento ». Desidero fare presente che l'interrogatorio dell'imputato è, certamente, un atto ripetibile; non sarebbe ripetibile solo in caso di morte dell'imputato ma, allora, non si effettuerebbe neanche il processo.

RICCIO. Se non vado errato abbiamo dato al termine « assistenza » un significato strettamente tecnico tanto che ne abbiamo parlato soltanto in rapporto all'interrogatorio dell'imputato.

Il termine « intervento » ha, invece, un altro significato. Indubbiamente la parola « assistenza », intesa in senso lato, può essere comprensiva sia dell'assistenza che dell'intervento. Per evitare dubbi in sede di interpretazione sarebbe comunque opportuno, al punto 31), aggiungere la parola « intervento ».

LUCIFREDI. Gradirei, un chiarimento in relazione al punto 23) ove si prevede la facoltà dei difensori di intervenire alle perizie e ad

altri atti istruttori. Vorrei sapere se di questi atti si possa dare lettura in dibattimento anche se i difensori non siano intervenuti al momento delle operazioni.

VALIANTE, *Relatore*. Al punto 23) si stabiliscono delle garanzie a favore delle parti che possono o meno intervenire a quegli atti istruttori; nessuna conseguenza si verifica, comunque, in caso di mancato intervento.

LUCIFREDI. A mio avviso questo concetto non è chiaramente espresso.

VALIANTE, *Relatore*. Le osservazioni del collega Riccio, sono senza dubbio, esatte. Però manifesto alcune perplessità circa l'inserimento dei due termini « assistenza ed intervento ». Mi sembra che si sia inteso garantire più che l'« assistenza » l'« intervento »; l'assistenza si riferisce al solo interrogatorio dell'imputato e, cioè a quell'atto che non verrà mai letto in dibattimento in quanto ripetibile. Se, pertanto, mettessimo « intervento » ed « assistenza » sullo stesso piano, verremmo a porre sullo stesso piano anche i verbali degli atti generici ed i verbali degli interrogatori.

RICCIO. Le preoccupazioni del relatore Valiante sarebbero valide solo se non fosse stata usata la formula « atti istruttori compiuti con le garanzie »; con questa dizione ci siamo riferiti a tutti gli atti istruttori compiuti con le garanzie, alcuni dell'intervento, altri dell'assistenza.

Per non usare un'altra volta nel punto 31) le due espressioni potremmo fare un rinvio al punto 23).

VALIANTE, *Relatore*. Il termine assistenza, come ho fatto precedentemente rilevare, si riferisce solamente all'assistenza in occasione dell'interrogatorio dell'imputato.

RICCIO. Questa è una interpretazione tecnica ma, comunemente, nell'assistenza è compreso anche l'intervento.

VALIANTE, *Relatore*. Allora, o lasciamo il termine assistenza, comprensivo anche dell'intervento oppure se intendiamo il termine assistenza in senso tecnico, è bene aver presente che tale assistenza avviene soltanto nel caso dell'interrogatorio dell'imputato. Siccome l'interrogatorio dell'imputato è un atto contenente dichiarazioni, questo viene considerato soltanto nella seconda parte del punto 31), non anche nella

prima parte. Perciò, la prima parte del punto 31) si riferisce esclusivamente agli atti generici, cioè a quelli che si compiono con l'intervento del difensore. A rigore, cambierei il termine « assistenza » con « intervento ».

PRESIDENTE. Se la « rigorosa limitazione » riguarda anche quegli atti in cui vi è la facoltà da parte del difensore di intervenire — anche se non è intervenuto — è chiaro che dobbiamo mettere: « intervento e assistenza ». Se, invece, diamo al concetto di assistenza una diversa estensione, dobbiamo lasciare le cose come sono.

RICCIO. Non bisogna dimenticare che nel punto 23), il termine viene usato in senso tecnico e giuridico. Perciò al punto 31) vanno usati entrambi i termini oppure sarà bene procedere ad una soppressione.

VALIANTE, *Relatore*. L'interrogatorio dell'imputato è un atto ripetibile e allora, perché ammetterne la lettura quando sappiamo che è un atto ripetibile ?

Ponendo sullo stesso piano gli atti compiuti con le garanzie dell'intervento — perizie, ricognizioni, ispezioni, ecc. — e gli atti compiuti con le garanzie dell'assistenza — cioè il solo interrogatorio — affermiamo una cosa che non potrà mai verificarsi, perché proprio l'interrogatorio dell'imputato, se è vero che esso soltanto si fa con l'assistenza del difensore, non è irripetibile.

RICCIO. Il relatore Valiante ritiene che gli atti compiuti con le garanzie della « assistenza » dei difensori siano soltanto l'interrogatorio ?

VALIANTE, *Relatore*. Se per « assistenza » intendiamo un termine largo, in senso non tecnico, ma generico e lo interpretiamo come « presenza » allora possiamo comprendere in esso tutti gli atti in genere, ma secondo me l'interrogatorio non vi rientrerà mai. Se, invece, mettiamo i due termini « intervento e assistenza », precisiamo il significato tecnico dei due termini; ma, mentre vi sarà la possibilità di leggere gli atti compiuti con le garanzie dell'intervento, a mio parere, non vi potrà mai essere la lettura degli atti compiuti con le garanzie dell'assistenza, perché questi atti si ridurrebbero al solo interrogatorio dell'imputato.

RICCIO. Quando diciamo: atti istruttori, intendiamo dire quelli con l'intervento o quelli con l'assistenza ?

VALIANTE, *Relatore*. Non mi sono spiegato. Con la formula usata nel punto 31) « con le garanzie dell'assistenza del difensore », a mio

parere, ci riferiamo ad un concetto generico, che può significare: « presenza ».

Nel momento in cui specifichiamo, sul piano tecnico, il significato del termine, come opportunamente suggerisce il collega Riccio, mi sorge un dubbio. Precisando tecnicamente la portata dei due termini « intervento » e « assistenza » facciamo riferimento a due serie di atti diversi: quelli che si compiono con l'« intervento » — perizie, ricognizioni, perquisizioni domiciliari, e in genere atti istruttori non ripetibili — e quelli che si compongono con l'« assistenza » che in questo caso sarebbe soltanto l'interrogatorio. Se l'interrogatorio è da considerarsi un atto contenente dichiarazioni, si rientra nelle previsioni della seconda parte del punto 31), per cui sarebbe inutile prevedere espressamente la lettura dell'interrogatorio, perché di certo non è un atto irripetibile. Quando non si tratta di un atto irripetibile sarebbe inutile prevedere la possibilità di darne lettura nel dibattimento. Il termine « assistenza » del resto, si riferisce al solo interrogatorio dell'imputato; ritengo, quindi, che si debba lasciare al punto 31), il termine « assistenza » così com'è, con un significato generale.

RICCIO. Con l'espressione « atti istruttori compiuti con le garanzie » intendiamo riferirci agli atti istruttori che richiedono garanzie particolari, cioè agli atti da compiere con l'intervento e con l'assistenza del difensore.

Il termine « assistenza », in senso tecnico, va riferito solamente alla presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato. Ne deriva la necessità di continuare ad usare questo termine in senso tecnico in tutti i vari punti di questo articolo 2 in cui ricorre. Non è opportuno usarlo una volta in senso non tecnico e altre volte in senso tecnico, perché ciò comporterebbe gravi dubbi in sede di interpretazione. Osservo, inoltre, che non possiamo usare il termine « presenza » proprio per evitare di creare dubbi circa l'interpretazione della garanzia effettiva che abbiamo inteso dare al prevenuto. Per tutte queste considerazioni ritengo che i due termini vadano compresi nel contesto del punto 31).

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con l'opinione manifestata dal collega Riccio, anche perché non riesco a comprendere le perplessità avanzate dal relatore Valiante.

Il punto 31) recita: « Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie dell'assistenza dei difensori e per gli atti contenenti dichiarazioni solo nei casi d'irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti ». Sono qui previste due

possibilità: quella degli atti compiuti con le garanzie e quella degli atti che siano irripetibili.

L'interrogatorio, pur essendo un atto contenente dichiarazioni, non è certamente irripetibile e va compreso tra gli atti compiuti con le garanzie dell'assistenza. Se parlassimo solo di assistenza, potrebbe interpretarsi che si tratta del solo interrogatorio dell'imputato; per tutte queste considerazioni ritengo opportuna la modifica della dizione del punto 31) e dire « atti compiuti con le garanzie dell'intervento e dell'assistenza ».

VALIANTE, *Relatore*. Non riesco a comprendere perché dovrebbe darsi lettura dell'interrogatorio dell'imputato, che è un atto ripetibile.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se volessimo escludere dalla lettura l'interrogatorio dell'imputato, dovremmo riferirci solo agli atti compiuti con la garanzia dell'« intervento » del difensore.

VALIANTE, *Relatore*. Comunque non sorgerebbero gravi problemi se aggiungessimo la parola « intervento ». Sono però sempre contrario a che il termine « assistenza » sia inteso in senso tecnico; ritengo, come ho già fatto presente, che non si possa dare lettura in dibattimento dell'interrogatorio dell'imputato che, per la sua stessa essenza, è un atto ripetibile.

MANNIRONI. Potrebbe verificarsi la necessità di dare lettura dell'interrogatorio dell'imputato, al fine di contestare dichiarazioni dello stesso o di altri imputati.

PRESIDENTE. Ricordo al collega Mannironi che si può sempre assicurare la presenza dell'imputato al processo.

RICCIO. Il collega Mannironi ha fatto un'osservazione a mio avviso esatta, perché potrebbe verificarsi il caso di un imputato il quale faccia in dibattimento dichiarazioni contrarie a quelle rese in precedenza. La confessione non è prova, ma va valutata al fine di accertare la verità. In caso di necessità processuale, quindi, le dichiarazioni dell'imputato andrebbero lette.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che si possa inserire nel contesto del punto 31) il termine « intervento », lasciando al legislatore delegato il compito di precisarne la portata; il problema sollevato dal collega Mannironi è indubbiamente molto importante e non può essere risolto con facilità.

ACCREMAN. Desidero sapere se la ragione di questo criterio è quella di impedire che gli atti, dei quali non è stata data lettura, siano fonti di prova.

RICCIO. In dibattimento, un atto di cui non sia data lettura, non può costituire fonte di prova.

ACCREMAN. Penso che bisognerebbe prevedere una sanzione in caso di violazione di questo principio, altrimenti il principio stesso non avrebbe alcuna validità pratica. Anche oggi è previsto qualcosa del genere, ma l'interpretazione che la corte di cassazione dà del riconoscimento effettuato senza seguire le norme della procedura consente che venga considerato soltanto come uno degli elementi da cui si può attingere il convincimento. È necessario, proprio per evitare futuri dubbi in sede di interpretazione, introdurre la sanzione di cui ho parlato.

VALIANTE, *Relatore*. A me pare che questa sanzione emerga da tutta l'impostazione del nostro processo. Abbiamo detto chiaramente che il processo deve essere svolto con immediatezza, cioè senza mediazione, oralmente, pubblicamente. È perciò pacifico...

ACCREMAN. È pacifico nel momento in cui lo scriviamo !

PRESIDENTE. Credo sia esatto quanto afferma in questo momento il relatore Valiante, cioè che la nuova impostazione del processo penale viene ricavata soprattutto dai primi quattro o cinque criteri che sono stati indicati — oralità, immediatezza, ecc. —. Tutto il resto è consequenziale.

Il tema sul quale richiamo l'attenzione della Commissione attiene soltanto ad un coordinamento fra il punto 23) e il punto 31), circa la diversa interpretazione che anche il relatore ha finito per dare al concetto di « assistenza », in una visione più larga — non tecnica, ma di richiamo generico — rispetto all'« intervento » dei difensori. Lo stesso relatore arriva ad offrirci la possibilità di una modificazione, sostituendo la parola « assistenza » con la parola « intervento ». Tuttavia, ad integrazione del punto 31), propongo la seguente espressione: « con le garanzie dell'intervento e dell'assistenza dei difensori ».

GUIDI. C'è un problema, indubbiamente, cioè quello che può sorgere dalla possibilità di ammettere la lettura dell'interrogatorio dell'imputato nel dibattimento. Il mio timore è che introducendo al punto 31) i termini « assistenza » ed « intervento », il legislatore delegato non abbia la sensazione che abbiamo voluto dire qualcosa di più dell'assi-

stenza prevista per l'interrogatorio dell'imputato e che, quindi, si ammetta la lettura dell'interrogatorio dell'imputato al dibattimento.

Ritengo di dover difendere questo principio; non siamo più semplicemente in tema di coordinamento, ma in tema di sistematica, di visione complessiva dell'istruttoria.

Certo, una simile dizione può agevolare un'interpretazione assai cara al deputato Riccio, che è sempre apparso molto legato ad una visione dell'istruttoria in senso inquisitorio, ma non può trovare il nostro consenso.

Durante la discussione davanti all'Assemblea apporteremo tutti gli emendamenti possibili ma non vogliamo che, attraverso un emendamento introdotto al punto 31), si arrivi ad una interpretazione che, dal confronto dei punti 23) e 31) consenta la lettura in dibattimento dell'interrogatorio dell'imputato.

**RICCIO.** A me è cara soltanto la verità. Non sarà mai possibile che, sull'accordo delle parti, non si possa leggere l'interrogatorio o la dichiarazione resa dall'imputato in qualunque sede. Potremmo, infatti, trovarci di fronte al caso di una perquisizione o di un sopralluogo durante il quale l'imputato abbia fatta una dichiarazione e, allora, sarebbe indispensabile affrontare un problema che non abbiamo risolto: se, cioè, gli atti preliminari resteranno soltanto in mano al pubblico ministero o se passeranno anche in mano ad altri, per servire nella dialettica del processo. Ciò significa che non può passare l'interpretazione del deputato Guidi in rapporto alle norme che abbiamo approvato.

**PRESIDENTE.** Sulla base della discussione che si è già avuta su questo argomento, e con le riserve allora avanzate, anche da parte del deputato Mannironi, propongo di sostituire le parole: « con le garanzie dell'assistenza dei difensori » con le parole: « con le garanzie previste nel punto 23) ».

**MANNIRONI.** Secondo il mio punto di vista, la lettura dell'interrogatorio o di dichiarazioni rese dall'imputato è possibile non solo sull'accordo delle parti, ma anche quando si renda necessaria al fine di far rilevare contraddizioni gravi in cui l'imputato sia incorso durante le varie fasi istruttorie.

**PRESIDENTE.** Do lettura del seguente emendamento:

*Per coordinamento al punto 31) sostituire le parole: « con le garanzie dell'assistenza dei difensori » con le altre: « con le garanzie previste nel n. 23) ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura del punto 31) che, a seguito del coordinamento effettuato e di una modifica formale, risulta così formulato:

« Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie previste nel n. 23) e degli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti ».

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pertanto, il testo definitivo del punto 31) dopo il coordinamento è il seguente:

*n. 31) « Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie previste nel n. 23) e degli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti ».*

La mia richiesta di un riesame formale dei punti già approvati si riferisce anche ai punti 21-*bis*), 22) e 28).

Il punto 21-*bis*) riguarda le limitazioni della libertà personale, ed abbiamo abolito il mandato di cattura obbligatorio.

Il testo che abbiamo approvato è del seguente tenore:

« Previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico di colui che ha commesso un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti ».

Quando venne approvato il secondo comma di questo punto, non venne accolto un emendamento che era così formulato: « per il tempo indispensabile alle esigenze istruttorie », proposto dal relatore Valiante. Di ciò si sono dispiaciuti alcuni colleghi, che si sono visti soccombenti. Personalmente, anch'io sono dispiaciuto che non sia stata approvata una norma comprendente questa ipotesi.

Soprattutto va tenuto conto che in questa norma si consideravano le conseguenze del fermo e dell'arresto, che avevano una loro rilevanza logica nello svolgimento dell'*iter* processuale da noi costruito.

Ricordo, anche, che il collega Milia avanzò rilievi piuttosto severi per questa soppressione, preannunciando un intervento critico in sede

di discussione in Assemblea. Il collega Milia si riservava di far rilevare, in questo suo intervento, che avevamo previsto per la custodia preventiva un termine di tre anni mentre nel contempo, avevamo stabilito un termine di quattro anni per l'istruttoria, in base a quanto disposto dal punto 28), che recita: « Previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un termine non superiore ad un anno. Nel concedere la proroga il tribunale in camera di consiglio può stabilire il prolungamento del termine di cui al punto 22) per un tempo non superiore a quello della proroga ».

Il punto 22), è stato approvato in questa formula: « Determinazione della durata massima della custodia preventiva dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni » per cui determinerebbe, secondo il collega Milia, una contraddizione.

Ho data lettura dei punti già approvati per meglio precisare i termini della questione.

Siamo in sede referente ed è quindi possibile, con l'accordo di tutti i colleghi, rivedere ciò che abbiamo già approvato; possiamo quindi esaminare l'emendamento Valiante che è così formulato:

*Al secondo comma del punto 21-bis) dopo le parole: « coercizione personale » aggiungere le seguenti: « per il tempo indispensabile alle esigenze istruttorie, nonché ».*

Penso che si potrà facilmente raggiungere un accordo che concili le diverse esigenze. Non possiamo tuttavia tralasciare in alcun caso di esaminare questo problema.

GUIDI. Concordo con l'opinione del Presidente circa la possibilità di rivedere quanto abbiamo approvato solo sull'accordo di tutti i componenti della Commissione; non si potrebbe certamente rimettere in discussione un principio approvato solo per soddisfare il desiderio di un singolo componente della Commissione.

Le questioni da discutere sono due: bisogna distinguere il problema dei criteri da seguire per l'adozione di misure di coercizione personale dal problema della durata massima della custodia preventiva. Le questioni diventano tre se vogliamo anche affrontare il problema della durata massima dell'istruttoria.

Il nostro gruppo è disposto a rivedere il principio della durata massima della carcerazione preventiva poiché il termine non è stato, a nostro avviso, esattamente delimitato; crediamo, del resto, che se il testo dei

due principî non fosse da noi rivisto, verrebbe indubbiamente modificato durante la discussione in Assemblea. Noi avevamo proposto un termine molto più breve di quello approvato.

Per quanto riguarda il punto 21-*bis*), cioè il criterio per l'applicazione delle misure di coercizione personale, ricordo che l'emendamento Valiante, nella sua originaria formulazione, prevedeva un potere troppo esteso per l'adozione delle misure di coercizione, introducendo il principio delle esigenze processuali in maniera disgiuntiva dall'allarme sociale o dalla gravità del reato. Non desidero richiamare tutta la discussione che si è svolta su questo argomento ma ricordo soltanto che noi eravamo nettamente contrari, come anche si dichiararono contrari altri colleghi che pure avevano dimostrata una certa elasticità in relazione al problema delle misure di coercizione collegate alle esigenze processuali.

Per tutte queste considerazioni ritengo che si possa raggiungere un accordo solamente su di un nuovo testo, che potrebbe essere formulato dallo stesso relatore Valiante, in cui si preveda l'esigenza istruttoria collegata alla gravità del fatto.

Rilevo, ancora, che la dizione generica « esigenze istruttorie », non soddisfa la necessità di dettare al legislatore delegato chiari principî e criteri direttivi; è opportuno specificare in che cosa consistano queste esigenze istruttorie, sia per ragioni costituzionali sia anche per ragioni di garanzia obiettiva.

RICCIO. Con le approvazioni effettuate non ci troviamo di fronte ad una preclusione giuridica e neppure ad una preclusione morale, ma siamo di fronte ad una preclusione di lavoro. La Commissione ha proceduto nel proprio lavoro secondo la normale procedura. Se vi fosse la piena libertà di ritornare sulle decisioni prese, annulleremmo il lavoro della stessa Commissione e andremmo contro lo spirito dell'articolo 30-*bis* del Regolamento della Camera, che prevede la nomina del Comitato dei nove, cui è demandata la possibilità di apportare modifiche, in sede di coordinamento, ad un testo di legge approvato in sede referente.

Tuttavia, non essendovi una preclusione giuridica, né morale, è fuor di dubbio che, sull'accordo di tutti, sia possibile procedere a modificazioni di quanto già approvato. Però, bisogna anche intenderci sul significato delle parole. Cosa significa: accordo di tutti? Alcuni colleghi, oggi, non sono presenti, non immaginando che la Commissione sarebbe ritornata su determinate posizioni. Noi, invece, ci torniamo e ciò non mi sembra giusto.

PRESIDENTE. Debbo dire che la sera stessa in cui questo argomento venne trattato, su sollecitazione di vari colleghi, fra cui il deputato

Milia, ho stabilito che, entro gli opportuni limiti, la questione sarebbe stata esaminata in sede di coordinamento.

RICCIO. Non mi riferisco a questo problema specifico. La mia osservazione è di natura generale. Per quanto riguarda l'argomento specifico, è vero, vi fu, al momento della votazione, una riserva di ritornare sulla materia. Ma non credo, però, che in linea generale si possa accettare il principio che quanto già approvato sia rivedibile.

GALDO. Per quanto riguarda il problema della durata della custodia preventiva e della durata dell'istruzione, non sono riuscito a comprendere con esattezza le eccezioni del deputato Milia.

Nel punto 22) è stabilito un termine massimo di tre anni per le misure di custodia preventiva. Nel punto 28) è previsto un termine di un anno, che può diventare al massimo di due anni, per l'istruttoria. Ricordo, anche, che abbiamo previsto che l'istruttoria non esaurisce tutto il processo in quanto, prima, può esservi un eventuale fermo per una qualche indagine preliminare del pubblico ministero e, dopo, può esservi il giudizio di primo grado. Può, quindi, verificarsi il caso di una custodia preventiva per un tempo maggiore. Ma ciò può rendere pericoloso il disposto dell'ultima frase del punto 28): « Nel concedere la proroga il tribunale in camera di consiglio può stabilire il prolungamento del termine di cui al punto 22) per un tempo non superiore a quello della proroga ».

La questione è la seguente. Quando, il tribunale può stabilire il prolungamento del termine? Quando concede la proroga dell'istruttoria; cioè, quando, finito l'anno dell'istruttoria, c'è bisogno di un altro anno. In quel caso, non esisterà mai la necessità di dare una proroga sino al termine di tre anni, perché quest'ultimo termine — con tutte le previsioni che possiamo fare — non sarà stato certamente consumato. Se, dopo un anno di istruttoria, vi sarà bisogno di un altro anno, si rimarrà sempre nel termine dei due anni, e non in un termine superiore a tre anni.

VALIANTE, *Relatore*. Il giudizio si fa al momento in cui si chiede la scarcerazione...

GALDO. Mi pare che l'obiezione del relatore non possa essere accolta. Il punto 28) dice: « Nel concedere la proroga... ». Quale proroga? Quella dell'istruzione in quel momento. Non vi sarà mai bisogno di prorogare il termine sino a tre anni. Ma se si volesse intendere che il tribunale, nel momento in cui concede all'istruttore la proroga, ha facoltà di stabilire — nel caso non si facesse in tempo a celebrare il giudizio —

che anche il termine di tre anni può essere prorogato, questo sarebbe una cosa gravissima.

A mio avviso, sarebbe sommamente opportuno sopprimere questa frase equivoca.

Sono d'accordo con il deputato Guidi secondo il quale, in caso di unanimità della Commissione, qualsiasi testo già approvato in sede referente possa essere rivisto. Pertanto, onorevole Presidente, mi consenta — nella speranza della unanimità — di riproporre il problema che ho già avanzato in occasione dell'esame del punto 21-*bis*). A rileggere obiettivamente il testo, non credo che possiamo stare tranquilli dato che, con la dizione usata, il concetto della carcerazione preventiva automatica non è davvero escluso.

Abbiamo previsto la « possibilità » di disporre misure di coercizione personale ed in quella parola « possibilità » sembra che ci sia l'esclusione del concetto dell'automatismo. È necessario precisare chi possa servirsi di tale possibilità perché, se fosse lasciata alla scelta del giudice ci troveremmo di fronte ad una eccessiva discrezionalità; la possibilità potrebbe, però, essere stata prevista per il legislatore delegato...

VALIANTE, *Relatore*. Indubbiamente la possibilità è prevista per il giudice !

GALDO. Allora rilevo che tale principio non è ben precisato e dal testo potrebbe anche desumersi che la « possibilità » sia riferita al legislatore delegato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La discussione svoltasi su questo problema chiarisce, mi pare, che la « possibilità » è riferita alla scelta del giudice.

Ricordo anche che è stato respinto un emendamento sull'automatismo, essendo tale principio implicito.

GALDO. A mio avviso tale principio, che era contenuto nell'emendamento cui ha fatto riferimento il Sottosegretario, non è affatto implicito. Faccio presente che tutti i colleghi, compreso il collega Riccio, pur dopo avere manifestato una serie di riserve, escludono il principio dell'automatismo. Ritengo, pertanto, che questa esclusione vada espressa chiaramente nel testo del disegno di legge, trattandosi di un problema molto delicato e molto importante; in questo modo si potrebbe eliminare ogni possibilità di equivoco in sede di interpretazione.

Per quanto concerne il problema delle necessità istruttorie, a mio avviso, tali necessità andrebbero previste congiuntamente alla pericolosità del reato...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In questo modo si restringerebbe molto la possibilità di applicare la misura della custodia preventiva...

GALDO. Osservo che, seguendo il principio da me propugnato, si potrebbe anche precisare meglio che la custodia preventiva non costituisce una anticipazione della pena, come giustamente ha fatto rilevare il relatore in un'altra seduta nel corso della sua indagine storica, e non costituisce un'anticipazione della determinazione del giudizio. Il legislatore delegato potrà, poi, chiarire la natura delle necessità istruttorie; noi, comunque, se seguiremo tali principî, avremo fatto una norma giuridicamente precisa.

A mio giudizio, prevedere le necessità istruttorie congiuntamente agli altri criterî, non significa sostanzialmente niente, perché è chiaro che solamente i reati più gravi richiedono una istruttoria completa. La necessità della carcerazione preventiva è stata prevista in rapporto non tanto alla gravità del reato, quanto alla delicatezza o alla difficoltà della prova. Comunque, su questo problema, ove non fosse possibile raggiungere un accordo, si potrà tornare durante la discussione in Assemblea.

Inoltre, mi sembra che non esista alcuna contraddizione tra il principio previsto nel punto 22) e quanto disposto dal punto 28). Il punto 22) indica un termine massimo di tre anni, mentre il punto 28), prevede un meccanismo particolare per l'istruttoria, dato che prevede una proroga soltanto per l'istruttoria. Il tribunale può concedere la proroga per un tempo non superiore ad un anno, indicando nello stesso momento il tempo per la carcerazione preventiva, che non può tuttavia andare oltre i tre anni previsti al punto 22). Questa, è secondo me, l'interpretazione logica da dare ai due punti.

RICCIO. L'istruttoria dura un anno e, solo in caso di necessità, il termine può essere prorogato di un altro anno. In caso di necessità viene prorogato anche il termine della carcerazione preventiva che, in nessun caso, può però superare il termine di tre anni previsto dal punto 22).

PRESIDENTE. La durata massima dell'istruttoria è di un anno; essa è prorogabile di un altro anno. Nel concedere la proroga per l'istruttoria, il tribunale, in camera di consiglio può prolungare anche il termine di cui al numero 22), ma al massimo di un anno, cioè per un periodo non superiore a quello previsto per la proroga.

Si potrebbero aggiungere al punto 28) le parole: « fermo restando quanto detto al punto 22) ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accettando la tesi Valiante, la detenzione preventiva si può avere in due casi: quando vi sia un grave allarme sociale per la pericolosità del soggetto o per la gravità del reato, quando — e il caso è inevitabilmente diverso — vi siano esigenze istruttorie. In questo secondo caso, la proposta Valiante fissa un termine alla detenzione preventiva; ed allora è necessario ricorrere alla proroga che è concessa dal tribunale. Ma, in assenza di un termine intrinseco, da dove nasce la possibilità di proroga del tribunale? Non esiste!

Ricordo di aver sottoposto alla Commissione la facoltà di scelta, tra il mantenimento del sistema attuale, con la sola modifica delle garanzie processuali, e la tesi Valiante che prevedeva i due casi suddetti. La Commissione ha finito per accogliere un sistema che non esito a definire monco.

Se accettiamo la tesi Valiante — a favore della quale mi sia consentito di spezzare una lancia — potremmo anche accogliere l'interpretazione Riccio, pur modificandola nella formula.

ACCREMAN. Mi sembra che la situazione attuale possa essere riassunta come segue. La tesi originaria Valiante prevedeva che la carcerazione preventiva avesse luogo per due motivi, anche separati l'uno dall'altro, e cioè: o l'allarme sociale — distinto nella gravità del reato e nella pericolosità dell'imputato — oppure ragioni di cautela processuale. Il rappresentante del Governo ha accettato l'impostazione Valiante, dando fittiziamente in corrispettivo, se così posso esprimermi, l'abolizione dell'ordine di cattura obbligatorio per un certo numero di reati, cioè restando nel sistema che esiste attualmente.

Osserviamo, ora, la situazione con visione generale. Oggi, con il codice attuale, esistono cinque o sei casi di mandato di cattura obbligatorio. Ma per tutti i casi di mandato di cattura facoltativo, la situazione esistente è molto più avanzata di quella che risulta dall'emendamento proposto dal relatore Valiante.

Voglio rammentare che dalla entrata in vigore della Costituzione, si è verificato un movimento dottrinario per modificare la situazione prevista dal codice di procedura penale del 1930. Tale movimento può essere così riassunto: la carcerazione preventiva non ha la finalità di far scontare preventivamente una pena, ma solo quella di assicurare l'imputato, per esigenze processuali, alla giustizia. Questo principio ha trovato accoglimento anche presso la suprema magistratura ordinaria. Esiste una sentenza-cardine (la sentenza Rossi) della cassazione, che è stata capostipite di tutta una serie di sentenze in tema di mandato

di cattura facoltativo. Queste sentenze affermano che l'unica ragione per emettere mandato di cattura è quella di una cautela processuale e, per cautela processuale si intende: assicurare la presenza dell'imputato per l'acquisizione della prova o per impedire che, essendo libero, l'imputato possa adulterare la prova.

Per i reati previsti con mandato di cattura facoltativo, la corte di cassazione — dalla citata sentenza in poi, accogliendo anche le istanze della dottrina — ha affermato che deve sussistere, innanzitutto, la necessità processuale e con questa devono concorrere ragioni o di gravità del reato o di pericolosità dell'imputato.

La giurisprudenza della corte di cassazione, oggi come oggi, in tema di mandato di cattura facoltativo, non consente che i motivi o le ragioni siano disgiunti; non consente che si possa catturare l'imputato solo per ragioni processuali quando non esista la gravità del reato o la pericolosità dell'imputato stesso; non consente, infine, che si possa catturare l'imputato o per gravità del reato o per la sua pericolosità se non esistono, concorrendo, anche ragioni di cautela processuale. Quindi, l'impostazione originaria del deputato Valiante, per tutti i casi coperti attualmente dal mandato di cattura facoltativo, è più arretrata della attuale giurisprudenza della corte di cassazione.

Quindi, lasciamo da parte i cinque casi di mandato di cattura oggi obbligatorio, che costituirebbero una inutile contropartita rispetto alla gravità del principio che si introduce con la formula del punto 21-*bis*); ritengo inutile dire che il mandato di cattura obbligatorio è soppresso se, poi, a livello dell'attuale mandato facoltativo, si autorizza il magistrato ad essere molto più illiberale di quanto sia oggi previsto. Logicamente, il magistrato sarà costretto ad essere illiberale anche per i casi più gravi, per quei casi per cui oggi è richiesto il mandato di cattura obbligatorio.

Il relatore Valiante, in sostanza, propone di abolire il mandato di cattura obbligatorio, ma dice nello stesso tempo che il magistrato ha la possibilità di emettere mandato di cattura quando sussistano esigenze di natura processuale oppure quando vi siano ragioni di grave allarme sociale; questo principio costituisce una gravissima involuzione rispetto alla situazione odierna. Giustamente il collega Guidi ha fatto presente che può essere accettata una revisione del principio già votato solamente se le ipotesi delle esigenze istruttorie e quelle derivanti dalla gravità del reato o dalla pericolosità del reo vengano previste congiuntamente come accade già oggi.

Per queste considerazioni ritengo che il mandato di cattura possa essere emesso solo quando concorrano esigenze di carattere processuale

« e » esigenze di allarme sociale; propongo, pertanto, la seguente nuova formulazione del punto 21-*bis*):

« Possibilità di disporre misure di coercizione personale a carico dell'imputato di delitto, o per la gravità o per la pericolosità, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza, e quando ricorrano ragioni di necessità processuali consistenti nell'assicurazione delle prove ».

PRESIDENTE. Desidero fare presente che, per quanto riguarda il punto 28), si potrebbe risolvere il problema inserendo una frase che dica « fermo restando quanto disposto dal punto 22) ».

Torno a ricordare agli onorevoli colleghi che procederemo ad una revisione dei punti già approvati solo sull'accordo generale di tutti i componenti della Commissione.

GALDO. Al punto 21-*ter*) abbiamo detto:

« Potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale quando ricorrano le stesse ragioni di cui al numero precedente ».

Questo potere va inteso in senso generico e non solamente per il caso di giudizio per direttissima o immediato.

Il pubblico ministero, pertanto, può chiedere persino in dibattimento l'applicazione di misure di coercizione anche nel caso in cui le abbiano rifiutate tanto il giudice istruttore quanto il tribunale in camera di consiglio. Il giudice del dibattimento può, quindi, disporre, insieme alla sentenza di condanna, misure di coercizione personale in attesa del giudizio d'appello.

Faccio presente che non abbiamo previsto alcun termine per la misura di coercizione personale nel caso che venga adottata dal giudice del dibattimento. Infatti, abbiamo previsto solamente il termine di tre anni fino alla decisione del giudizio di primo grado, ma con il giudizio d'appello e con quello di cassazione questo termine verrebbe ad essere largamente superato. Il testo, quindi, dovrà essere rivisto a fondo durante la discussione in Assemblea.

Ho voluto sollevare questo problema anche perché è stato detto che, prevedendo congiuntamente le due ipotesi dell'esigenza processuale e della gravità del reato, restringeremmo la possibilità di applicare il provvedimento di carcerazione preventiva. Ritengo che questa obiezione non sia fondata; ricordo che ci siamo dimostrati contrari al principio dell'automatismo perché abbiamo pensato al caso di un imputato messo in carcere in quanto ritenuto colpevole di uno dei reati per cui fosse obbligatorio il mandato di cattura e, poi, dichiarato innocente, magari dopo cinque o sei anni.

Casi simili, purtroppo, oggi si verificano, e si verificano perché i magistrati esaminano in maniera molto superficiale le richieste di libertà provvisoria, dato che vige il principio dell'automatismo.

Abbiamo voluto sopprimere il principio dell'automatismo per evitare il ripetersi di simili casi e non certo perché potesse continuare ad essere libero ogni imputato veramente colpevole; non si è trattato di una agevolazione nei confronti dei colpevoli, ma di una forma di garanzia a tutela dei cittadini innocenti.

Abbiamo, del resto, prevista la possibilità di applicare le misure di coercizione personale nei casi veramente gravi; in un certo senso si è allargato il potere del giudice e lo abbiamo indubbiamente reso più responsabile. Prevedendo congiuntamente anche l'ipotesi delle esigenze processuali si renderebbe ancora più forte la garanzia a tutela dei cittadini innocenti.

Per queste considerazioni sono favorevole alla previsione delle due ipotesi congiunte e, cioè, necessità istruttorie ed allarme sociale; in caso di opposizione a questa soluzione, potremmo trovare un accordo su una proposta subordinata. È stato detto che si potrebbe dire « a tempo determinato » ma, personalmente, ritengo che questo tempo non dovrebbe essere vincolato alla proroga prevista dal punto 28). L'esigenza della prova si esaurisce in un tempo molto breve. Si può bene esaurire in due anni di istruzione ! Quale potrebbe essere l'esigenza di una prova ? Un esame psichiatrico dell'imputato; ma questa è un'altra ipotesi. Inoltre, oggi la scienza non richiede necessariamente due anni per completare un esame psichiatrico, né esige la custodia preventiva del soggetto.

VALIANTE, *Relatore*. In questa sede è stato ricordato un mio rammarico per l'esito della votazione che si ebbe quando approvammo il punto 21-*bis*).

Il rammarico — se rammarico in me esiste — è quello di vedere artificiosamente monca e limitata una impostazione che, pure, era stata largamente condivisa durante la lunga discussione che precedette la votazione; soprattutto, mi sembra pericoloso portare in Aula un testo come quello che ne è risultato, dopo la ricordata votazione.

Questo testo, come è stato giustamente rilevato, aggrava la situazione rispetto alla stessa previsione del codice attuale. Ho l'impressione che la ricordata votazione avvenne a causa dell'intervento del deputato Guidi, e ripetuto anche oggi. Quell'intervento impressionò specialmente quei colleghi che ci fecero la cortesia di intervenire a quelle sedute, pur senza aver seguito nelle sedute precedenti il lungo ed approfondito dibat-

tito in proposito. Eppure, il discorso del deputato Guidi non fu completo, come non è stato completo questa mattina.

In primo luogo era un discorso conclusivo, che presupponeva i suoi precedenti interventi; era ricapitolativo di una sua posizione e, pertanto, i colleghi presenti in quella seduta serale non conoscevano la precedente impostazione. In particolare, egli trattò — come anche questa mattina — il caso della carcerazione preventiva che, invece, è soltanto un caso limite e, secondo la nostra impostazione, del tutto eccezionale.

Nel momento in cui abbiamo prevista, come ordinaria, tutta una serie di misure, che vanno dall'arresto in casa fino alla custodia preventiva, è ovvio che ogni volta che parliamo di coercizione personale ci riferiamo all'intera gamma delle varie misure espressamente graduate per arrivare sino alla custodia preventiva. Sicché, la custodia preventiva, nello spirito della Costituzione e nella impostazione data al nuovo processo, che deve agganciarsi all'impostazione libertaria della Costituzione, sarà soltanto un fatto eccezionale.

In secondo luogo, il discorso del deputato Guidi — di quella sera come di questa mattina — non teneva conto che si era stabilito che le misure di coercizione personale andavano emesse attraverso un provvedimento motivato — anche nel merito — del giudice e, perciò, ricorribili — anche nel merito — davanti al tribunale in camera di consiglio. Ciò significa che non si ha riguardo soltanto a mere esigenze legislative ma, soprattutto, ad esigenze processuali.

Infine, il collega Guidi non ha tenuto presente, nella sua impostazione, che queste misure di coercizione personale, almeno per la parte che si riferisce alle esigenze istruttorie, vanno necessariamente emesse per un tempo determinato.

Ho ritenuto inutile aggiungere nel testo da me proposto la specifica parola « determinato », perché avevo scritto: « tempo indispensabile alle esigenze istruttorie ». In questo caso, non è vero che esista una certa larghezza a favore del giudice istruttore, dal momento che il tempo indispensabile alle esigenze istruttorie è necessariamente limitato e determinato.

ACCREMAN. Quindi, anche per una contravvenzione il pretore, per esigenze istruttorie, può incarcerare una persona...

VALIANTE, *Relatore*. Se lei può spiegarmi quali sono le esigenze istruttorie che possano indurre il pretore ad incarcerare un contravventore...

Comunque, se il deputato Accreman ci avesse assicurato continuamente il suo intervento durante i lavori della Commissione e, soprat-

tutto, quando si parlò di libertà personale, avrebbe visto che quella che, secondo la ricordata sentenza della corte di cassazione, sarebbe la giustificazione della carcerazione preventiva — cioè la necessità di assicurare la genuinità delle prove — è stata da noi considerata come una delle tantissime funzioni del carcere preventivo, ma non l'esclusiva.

Si sarebbe, altresì, accorto che per esigenze istruttorie intendevamo soltanto quelle relative alla necessità della presenza dell'imputato a disposizione del giudice, quando fosse essenziale per perizie psicotecniche o psichiatriche, per ricognizioni ed ispezioni; ovviamente però, questi atti sono limitati nel tempo, per cui anche la durata del provvedimento è limitata nel tempo.

Comunque, a parte le osservazioni che ho ritenuto di dover fare all'impostazione del deputato Guidi, mi pare che sia determinante la generale convinzione che la carcerazione preventiva, insieme con le altre misure di coercizione processuale, non è legata al concetto dell'anticipata espiazione della pena — quale si ricava quasi esclusivamente dalle disposizioni vigenti — ma legata a questi eccezionali casi di esigenze istruttorie. Nella mia precedente impostazione non era previsto il caso della gravità del reato e della pericolosità del colpevole e dell'allarme sociale.

Ho accettato, solo in un secondo momento, il principio della misura di coercizione anche in caso di reato grave e di allarme sociale, accedendo all'opinione della maggioranza dei colleghi.

Ricordo al collega Accreman che la carcerazione preventiva è prevista soltanto per i reati gravissimi, che sono forse anche meno dei cinque casi per i quali è oggi obbligatorio il mandato di cattura. Ricordo di avere parlato, in un'altra seduta, della necessità di applicare misure di coercizione, le più gravi, nei casi di scoppi improvvisi di criminalità, come ad esempio per le rapine che vengono perpetrate in questo periodo ai danni delle banche in alta Italia, nei casi di reati commessi in periodi di difficile difesa sociale, come ad esempio lo sciacallismo in occasione di calamità naturali o la borsa nera. Personalmente ritengo, quindi, che la misura della carcerazione preventiva vada applicata solo in questi casi gravissimi e, naturalmente, quando sussistano sufficienti elementi, e non solamente indizi, di colpevolezza.

Questi casi, quindi, saranno molto limitati e potranno anche essere considerati un'anticipazione dell'espiazione della pena; ritengo, pertanto, che non dovrebbero sussistere preoccupazioni in merito a questo problema.

A mio avviso sarebbe grave approvare in Commissione un testo relativo alla irrogazione della misura cautelativa privo della previsione

delle necessità istruttorie; ancora, osservo che non è vero che il relatore ed il Governo abbiano accettata la soluzione che è stata poi votata, cedendo sulla questione del mandato di cattura obbligatorio. A questo proposito ricordo che la tesi iniziale del Governo era favorevole al mantenimento dei principî contenuti nel codice vigente; solo in un secondo momento il rappresentante del Governo dichiarò di accettare l'altra soluzione. Riconosco che ho avuto un certo rammarico per il fatto che questa seconda soluzione, da me avanzata, non sia stata approvata nella sua pienezza; forse, il punto 21-*bis*), essendo l'espressione di un tutto organico, sarebbe stato più opportuno porlo in votazione nella sua completezza e non per divisione.

Il problema, quindi, resta quello di dare all'istituto della coercizione personale e, quindi, anche a quello della custodia preventiva, una impostazione più aderente ai principî della Costituzione.

La carcerazione preventiva, a mio avviso, va riferita alle necessità processuali ed ai casi di particolare gravità del reato o di allarme sociale, ed in questi casi, solamente quando sussistano sufficienti elementi della colpevolezza dell'imputato. Proprio in questi casi, in dibattimento, si dovrebbe provvedere soltanto, a fissare la quantità della pena, essendo già chiara la responsabilità dell'imputato.

Quindi ritengo che vada aggiunta, a quanto già contemplato dal punto 21-*bis*), la previsione della possibilità — sempre in maniera disgiuntiva — di applicare le misure di coercizione personale in caso di necessità istruttorie e sempre naturalmente a tempo determinato. Le esigenze istruttorie saranno specificate nella motivazione del provvedimento stesso; si potrebbe anche stabilire il principio della scarcerazione automatica al compimento dell'atto istruttorio per cui sia stata chiesta la misura di coercizione.

**PRESIDENTE.** Non essendo stato raggiunto un accordo unanime, i punti già approvati restano invariati; sarà, naturalmente, possibile procedere ad una loro revisione in sede di Assemblea.

Il deputato Riccio ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al punto 28) le parole: « del termine di cui al n. 22) »  
con le altre: « del termine di cui sopra ».*

**VALIANTE, Relatore.** Dato che la carcerazione preventiva in nessun caso può durare più di tre anni, sarebbe opportuno sopprimere tutto l'ultimo periodo del punto 28) e cioè le parole: « Nel concedere la proroga il tribunale in camera di consiglio può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22) per un tempo non superiore a quello della proroga stessa ».

MANNIRONI. Sono favorevole alla proposta del relatore Valiante di sopprimere l'ultimo periodo del punto 28).

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Allo stato attuale delle cose sono favorevole alla soppressione dell'intero ultimo periodo del punto 28), anche perché l'emendamento Riccio consentirebbe sempre al tribunale in camera di consiglio di effettuare una proroga.

Desidero aggiungere che, naturalmente, il Governo si riserva di rivedere tutta la materia e, probabilmente, in Assemblea verranno presentati alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento del relatore Valiante:

*Al punto 28) sopprimere le parole: « Nel concedere la proroga il tribunale in camera di consiglio può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22) per un tempo non superiore a quello della proroga stessa ».*

Trattandosi di un emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo dell'ultimo periodo del punto 28).

*(Non è approvato).*

L'ultimo periodo del punto 28) si intende quindi soppresso, ed è assorbito l'emendamento Riccio al punto 28):

*Sostituire le parole: « del termine di cui al n. 22) » con le altre: « del termine di cui sopra ».*

Do lettura del punto 28) quindi, che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento Valiante, rimane così formulato:

*« Previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In ogni caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore ad un anno ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pertanto il punto 28), dopo il coordinamento, rimane così formulato:

*n. 28) « Previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore ad un anno ».*

Con questa votazione abbiamo concluso l'esame dell'articolo 2. Data la complessità del lavoro ho già provveduto al coordinamento del testo sotto l'aspetto formale, ed ho spostata la collocazione di qualche punto rispetto all'attuale sequenza.

Do ora lettura di tutto l'articolo 2 premettendo, per migliore intelligenza, alla numerazione di ogni singolo punto l'indicazione della numerazione provvisoria che abbiamo usata durante i nostri lavori.

#### ART. 2

« Il codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione e informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

(1) *Assorbito*;

(2) - 1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

(2-*bis*) - 2) attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio;

(2-*ter*) - 3) partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento;

(3) - 4) adozione del metodo orale;

(4) - 5) previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, salvo i casi di nullità di ordine generale;

(5) - 6) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;

(6) - 7) abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove;

(7) - 8) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, della azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

(8) - 9) pronuncia del giudice penale sull'azione civile in caso di condanna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

(9) - 10) quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

(10) - 11) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 9) e 10);

(11) - 12) vincolo del giudice adito per la riparazione o per il risarcimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e dell'affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

(12) - 13) revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino;

(12-*bis*) - 14) revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione;

(12-*ter*) - 15) garanzia di contraddittorio nei procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto;

(13) - 16) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurarne le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

(13-*bis*) - 17) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro le ventiquattro ore;

(14) - 18) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

(15) - 19) previsione di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;

(16) - 20) attribuzione al giudice istruttore del compimento dell'istruttoria, al fine di accertare la impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento;

(17) - 21) obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza e fuori dei casi di giudizio immediato, di richiedere sollecitamente l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;

(18) - 22) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

(19) - 23) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari, limitatamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione, servendosi ove occorra della polizia giudiziaria;

(20) - 24) potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio;

(20-*bis*) - 25) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

(21) - 26) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini;

(21-*bis*) - 27) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico di colui che ha commesso un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso, o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

21-*ter*) - 28) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero precedente;

(22) - 29) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni;

(23) - 30) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato;

(24) - 31) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire o di assistere e, inoltre, salvo che il giudice istruttore non lo vieti per esigenze istruttorie e per un limitato tempo, dei verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali;

(24-*bis*) - 32) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo al termine dell'istruttoria;

(25) *Assorbito*;

(26) - 33) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

(26-*bis*) - 34) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile; previsione che in caso di impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento il giudizio è rimesso al giudice competente per il dibattimento;

(27) - 35) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa;

(28) - 36) previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore ad un anno;

28-*bis*) - 37) previsione che, qualora siano superati i termini di cui al numero precedente, ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato;

(29) - 38) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

(30) - 39) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie;

(31) - 40) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie previste nel n. 30) e degli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti;

(31-*bis*) - 41) scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento e ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti;

(31-*ter*) - 42) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

(32) - 43) ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

(33) - 44) ammissibilità della assunzione, nel procedimento di appello, di nuove prove e della rinnovazione parziale o totale del dibattimento;

(34) - 45) ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente, garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento;

(35) - 46) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

(36) - 47) adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti dal vigente codice;

(36-*bis*) - 48) riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione;

(37) - 49) coordinamento organico di tutte le norme del codice di procedura penale con i criteri e i principi sopra enunciati.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo 3 è stato già approvato nella seduta di ieri. Passiamo all'esame dell'articolo 4 del disegno di legge, che recita:

« È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1967 la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge ».

Abbiamo ricevuto, su questo articolo 4, il parere favorevole della Commissione bilancio — limitatamente alla prevista spesa di 15 milioni — con l'invito di sostituire le parole: « esercizi finanziari dal 1965 al 1967 » con le altre: « esercizi finanziari dal 1966 al 1968 ».

Il deputato Pennacchini propone il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 4) con il seguente:*

« È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, la spesa di lire 50 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge ».

PENNACCHINI. La ragione del mio emendamento risiede, tra l'altro, nel fatto che abbiamo cambiato la composizione della commissione che esprimerà il parere sul testo del codice predisposto dal legislatore delegato, aumentandola di diverse unità. Oltre a ciò, dato lo scopo cui serve lo stanziamento, la cifra di 15 milioni di lire mi sembra veramente esigua. Mi rendo conto che il mio emendamento determinerebbe, ove accolto dalla Commissione, la necessità di una nuova pronuncia da parte della Commissione bilancio. Non so, pertanto, se convenga chiedere un nuovo parere su questo emendamento qualora fosse approvato da noi nel suo spirito informatore, oppure rimettere la questione in Assemblea. Se la cifra di 50 milioni di lire sembrasse eccessiva, sarei disposto a ridurla. Tuttavia, 15 milioni di lire sono obiettivamente del tutto insufficienti.

PRESIDENTE. Penso che la soluzione migliore sia quella di rimettere la questione all'Assemblea. Qual è il parere del relatore e del rappresentante del Governo ?

VALIANTE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Pennacchini.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che sia meglio attendere il momento in cui il disegno di legge sarà discusso in Assemblea; ora come ora, l'emendamento Pennacchini costituisce una remora per la conclusione del lavoro della Commissione. D'altra parte, comunico che nel fondo globale esiste ancora l'iscrizione di 100 milioni di lire destinati al disegno di legge per la riforma dei quattro codici e che, quindi, in Assemblea sarà possibile superare eventuali obiezioni.

PRESIDENTE. Con le precisazioni del Ministro, il deputato Pennacchini è disposto a ritirare il suo emendamento ?

PENNACCHINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4, sostituendo alle parole: « dal 1965 al 1967 », le parole: « dal 1966 al 1968 », come suggerito dalla Commissione bilancio:

#### ART. 4

*« È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 5:

*« Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1965 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.*

*Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».*

La Commissione bilancio ha chiesto la sostituzione della data « 1965 » con l'altra « 1966 ».

Do lettura dell'articolo 5 sostituendo l'anno « 1965 » con l'altro « 1966 »:

ART. 5

*« Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1966 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.*

*Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. A conclusione dei lavori desidero ringraziare, a cominciare dal Presidente e dai relatori, tutti coloro che sono intervenuti ed hanno contribuito a perfezionare o, comunque, a suscitare problemi intorno a questo disegno di legge.

Mi sia consentito ringraziare anche il Sottosegretario Misasi, che mi ha così egregiamente sostituito in quasi tutte le discussioni. Ho potuto prendere parte soltanto alle prime sedute e, poi, non ho ritenuto opportuno spezzare la continuità del lavoro del Sottosegretario con miei interventi saltuari.

Credo che il mio ringraziamento assuma una certa solennità, perché il frutto del lavoro di questa Commissione — per la materia alla quale si riferisce e per il pregio delle discussioni che sono state consacrate nel resoconto stenografico e quindi forniranno lumi alla discussione in Assemblea — ha una importanza veramente eccezionale.

A questo ringraziamento vorrei aggiungere una preghiera. Spero che il testo che è stato concordato giunga presto in Assemblea. Ciò potrà avvenire se i relatori presenteranno il prima possibile la loro relazione e se il Presidente della Commissione si renderà interprete del comune desiderio che tanto lavoro non sia vanificato, ma giunga tempestivamente in Aula in tempo per percorrere, quindi, sino alla fine, il proprio *iter* nella seconda Camera. Naturalmente, su questo testo sono possibili riveditazioni e modifiche. Ma, rappresentando la base sulla quale avrà luogo la discussione in Assemblea, prego tutti di contribuire a condurre in porto questa riforma. Avendo avuta la possibilità di delineare le linee essenziali, perché la delega possa essere esercitata, abbiamo tutti compiuto il nostro dovere e avremo tutti il merito di aver reso il nostro processo penale più moderno e aggiornato.

FORTUNA, *Relatore*. Desidero scusarmi con i colleghi della Commissione per non aver seguito completamente le discussioni che in questa sede hanno avuto luogo. Poiché ciò è avvenuto per cause estranee alla mia volontà, spero che le mie scuse vengano accettate. Nel contempo, desidero ringraziare il collega Valiante, che si è sobbarcato tutto l'onere di una discussione tanto impegnativa; desidero dargli assicurazione che, nella prossima fase di lavoro, gli sarò senza dubbio più vicino.

GUIDI. Ringrazio innanzi tutto i relatori, il Presidente e tutti i colleghi che hanno preso parte a questa discussione che, indubbiamente, è stata molto interessante. Devo dire, comunque, che abbiamo assolto ad una fase preparatoria molto importante ma che, evidentemente, non tutto è stato ancora definitivamente deciso; siamo, infatti, molto lontani dall'aver concluso questa riforma tanto attesa dai cittadini e che deve, soprattutto, essere il più aderente possibile alle esigenze dei tempi in cui viviamo.

Abbiamo portato nel dibattito le nostre critiche di metodo e di merito, critiche che manteniamo perché le riteniamo ancora valide. Pur facendo presenti queste critiche, che avanzaemo anche nel corso del dibattito in Assemblea, non ci siamo mai sottratti all'impegno di migliorare, per quanto possibile, il testo; a volte, anzi, il nostro intervento ha fatto sì che si stabilissero in questa sede maggioranze interessanti anche da un punto di vista politico. Comunque, abbiamo sempre lottato per sostenere la tesi del sistema accusatorio.

Il dibattito ha, indubbiamente, fornito una grande prova della maturità della nostra Commissione, maturità che era stata messa in dubbio quando venne detto, da parte dei sostenitori della delega, che la Commissione non sarebbe stata in grado di condurre in porto felicemente, in sede redigente, la riforma del codice di procedura penale.

Ritengo che tale obiezione si sia dimostrata infondata, anche per l'apporto tecnico e l'impegno di tutti i colleghi e, certamente, il nuovo codice, attuato attraverso la delega, non sarà migliore di quello che sarebbe stato qualora la nostra Commissione giustizia lo avesse elaborato in sede redigente.

In questa discussione non abbiamo toccato tutti i problemi relativi alla riforma del codice di procedura penale; alcuni, molto importanti, non sono stati affrontati, come ad esempio quello della riforma della cassazione.

Già nella seduta di ieri ho parlato di questo problema che desidero ancora richiamare all'attenzione dei colleghi perché, oggi, è presente il Ministro Reale.

Recentemente è avvenuto un caso che ha riproposto all'attenzione generale il problema della cassazione. Questo caso, non lo cito certo per sollecitare una risposta all'interrogazione, presentata in Assemblea, pone il problema della riforma dell'ordinamento giudiziario ed anche il problema della riforma del Consiglio superiore della magistratura. È logico liberare la cassazione dalla presenza di gruppi che distorcono le funzioni della corte stessa; è necessario, a nostro avviso, condurre un'azione efficace per far sì che si attui un nuovo ordinamento della cassazione, con uomini nuovi, capaci di dare un'interpretazione adeguata alle leggi. Devo dire che queste esigenze non possono essere separate perché l'una praticamente costituisce un elemento condizionatore dell'altra.

La discussione svoltasi in questa Commissione non ha investito, dunque, tutti gli aspetti del codice di procedura penale; tra i problemi che non sono stati trattati è necessario ricordare, oltre quello già citato della cassazione, anche quello del pubblico ministero.

Questa riforma è, quindi, una riforma parziale; comunque ci batteremo affinché il disegno di legge venga discusso al più presto possibile in Assemblea. Sappiamo che sarà molto difficile che questa discussione possa svolgersi entro breve tempo, anche perché sussiste sempre il grosso problema politico delle priorità.

I temi della riforma dello Stato, ed apprezziamo quelli che l'hanno affermato, hanno giustamente la precedenza, e tra di essi vanno considerati, quindi, anche quelli della riforma dell'amministrazione della giustizia. Ci auguriamo che tutte le forze disponibili si indirizzino verso questo atteggiamento.

La discussione in Aula di questo disegno di legge costituirà un banco di prova per il Governo di centro-sinistra che, dobbiamo rilevarlo, dimostra di non mantenere gli impegni per le priorità.

BREGANZE. A nome di tutti i colleghi del gruppo democristiano desidero esprimere il rallegramento per la conclusione di questi lavori, che sono stati indubbiamente molto impegnativi e che sono stati condotti con continuità e diligenza, soprattutto per merito del nostro Presidente.

Tutti i colleghi intervenuti nella discussione hanno contribuito, comunque, alla riuscita di questi lavori mediante l'apporto di un notevole contributo tecnico e dottrinario. Non abbiamo, certamente, compiuto un'opera perfetta, e questo anche perché le opere umane sono caratterizzate dalla non perfettibilità ma, soprattutto, perché la materia presentava moltissime difficoltà.

Desidero ringraziare ancora i relatori e, specialmente, il relatore Valiante che, a causa dell'impedimento del relatore Fortuna, ha soppor-

tato in misura maggiore l'onere di tanta fatica, per l'approfondito studio dedicato alla materia e per la serietà e la responsabilità delle risposte date ai colleghi intervenuti.

Ringrazio anche il Sottosegretario Misasi per l'attenzione che ha dedicato a questo dibattito e per la collaborazione che ha fornito; egli ha contribuito con tutta la sua vasta cultura al buon andamento della discussione anche per merito della sua capacità di saper dire di no senza suscitare reazioni, rispettando le idee degli altri e facendo rispettare le sue.

È certo, signor Presidente, che con questo lavoro il nostro compito non è terminato; abbiamo ancora molte cose da fare. Anch'io penso che l'ordinamento giudiziario esiga, al più presto, una soluzione. Naturalmente, anche se le mie idee non collimano con quelle del deputato Guidi, tutti i gruppi potranno dare il proprio apporto decisivo, serio, importante ed essenziale. Infine, mi auguro che la legge sulla professione forense e la legge sull'infanzia abbandonata trovino una sollecita definizione in Assemblea; in caso contrario, la nostra fatica sarebbe vana.

GALDO. Desidero aggiungere il mio ringraziamento per il lavoro compiuto dal Presidente, dal Sottosegretario di Stato Misasi, dal relatore e da tutti i colleghi. Ho anche molto apprezzato l'intervento di quest'oggi del Ministro Reale che precisa il suo impegno di portare a conclusione la riforma e di non rendere vano tutto il nostro lavoro. Ma, nel palesare questo apprezzamento, non posso non ripetere le mie riserve sul valore di questo impegno. Il Ministro si era impegnato — anche con una costante presenza ai lavori — nei confronti di un'altra proposta di legge, anch'essa qualificante: quella relativa all'adozione speciale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. E questo è proprio un caso in cui non è presente la responsabilità del Governo !

GALDO. Ma vi è responsabilità della maggioranza, che il Governo rappresenta, dal momento che il Parlamento funziona con la volontà politica della maggioranza.

La possibilità che il Parlamento approvi in tempo utile queste leggi, intanto può rendersi concreta in quanto esiste una maggioranza che è consapevole dell'importanza e del significato di dette leggi e che desidera effettivamente approvarle.

Per quanto riguarda il gruppo del movimento sociale cui appartengo, credo di poter chiedere alla Commissione di darmi atto di non aver mai ceduto a suggestioni di carattere politico. Anche nello svolgimento del presente lavoro mi sono volontariamente sottratto a tante polemiche

che, naturalmente, avrebbero sollecitato il mio istinto e la mia passione politica, proprio per dare un contributo quanto più obiettivo e sereno possibile. Ecco perché, nemmeno ora, intendo raccogliere le allusioni del deputato Guidi su recentissimi casi sui quali, naturalmente, nutro opinioni nettamente contrastanti.

Desidero riaffermare l'impegno del mio gruppo di fare il nostro dovere di oppositori. Non siamo completamente soddisfatti dei risultati raggiunti; cercheremo di dare ancora il nostro contributo perché possano essere migliorati. Soprattutto, cercheremo di mantenere questi temi nella loro essenziale natura, che non è quella di sottrarli alle passioni politiche, ma di sottrarli a quella parte delle passioni politiche che non conferiscono alcun contributo ad una riforma seria dello Stato, all'applicazione ed alla concreta realizzazione di un migliore diritto, ma che servono solo a sostituire ipoteche ad ipoteche. In questo caso, la nostra opposizione non potrebbe che essere la più forte, la più decisa e anche la più responsabile.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, ritengo che possa restare stabilito che i relatori Valiante e Fortuna stenderanno la relazione per l'Assemblea.

*(Così rimane stabilito).*

GUIDI. A nome del gruppo comunista, comunico che ci riserviamo di presentare relazione di minoranza.

GALDO. A nome del gruppo del movimento sociale, comunico che ci riserviamo di presentare relazione di minoranza.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato dei nove i seguenti deputati: Zappa, presidente; Valiante e Fortuna, relatori; Guidi, Spagnoli, Pennacchini, Riccio, Galdo e Cacciatore.

Consentitemi di rivolgere un ringraziamento generale a tutti i componenti della Commissione, a qualunque gruppo appartengano, per l'apporto da essi offerto alla discussione del provvedimento.

In particolare, rivolgo il mio apprezzamento al relatore Valiante, che ha seguito dal principio alla fine lo svolgimento dei lavori, come anche il relatore Fortuna ha generosamente riconosciuto. Il relatore Fortuna potrà riguadagnare la forzata perdita di tempo nella preparazione della relazione e nel prosieguo dei lavori in Assemblea.

Lo stesso ringraziamento va al Governo, rappresentato dal Sottosegretario Misasi, come anche al Ministro, che ci ha seguiti da lontano attraverso l'opera diurna del Sottosegretario.

Dalla posizione in cui mi trovo, non posso tralasciare di ringraziare tutto l'ufficio di segreteria per la sua attività, e i nostri stenografi, messi a disposizione per eccezionale concessione dalla segreteria generale della Camera per la loro diligente attenzione e puntualità.

Mi scuso se qualche volta sono stato costretto a stringere i tempi, per arrivare alla conclusione di questo lavoro. Ricordo il deputato Breganze, che ha preso parte ad una nostra seduta serale, stanchissimo ma fedele, dopo quattro riunioni avute nel corso della giornata. Lo stesso riconoscimento va a tutti i colleghi, che hanno tanto intensamente lavorato in questo periodo.

Confesso che, anch'io, ho il timore che non si arrivi alla conclusione di questo lavoro nel corso della presente legislatura. Tuttavia, l'importante è che, per la tranquillità della nostra coscienza, la Commissione giustizia abbia svolto i propri lavori, nei limiti e nel meglio che ha potuto esprimere, ed in tempo utile perché l'*iter* del disegno di legge, se gli altri lo vorranno, possa giungere al suo perfezionamento con l'approvazione anche da parte del Senato.

Sotto questo profilo, nell'associare tutti in un doveroso ringraziamento, chiedo ai rappresentanti dei vari gruppi di esercitare pressioni adeguate presso la Presidenza della Camera affinché sia sollecitamente iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea la trattazione di questo disegno di legge, unitamente a quella relativa al genocidio, che rappresenta un impegno notevole anche sul piano internazionale, all'adozione speciale ed all'ordinamento della professione forense.

*La seduta termina alle 13,40.*